

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4316

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, MASSIMO PARISI, MIGLIORI, BARANI, BIANCONI,
BERGAMINI, BONCIANI, FAENZI, TOCCAFONDI, TORTOLI**

Introduzione dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di svolgimento di manifestazioni musicali in spazi non attrezzati

Presentata il 28 aprile 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno dei *rave party*, storicamente nato come libera espressione di nuovi generi musicali che avrebbe potuto costituire un indubbio strumento di aggregazione, ha via via subito una vera e propria degenerazione, tale da suscitare allarme sociale e gravi rischi per l'ordine pubblico. Sempre più spesso, infatti, i *rave party* altro non sono che manifestazioni illegali le quali, per le loro caratteristiche, possono mettere in pericolo la sicurezza di chi vi partecipa e di quanti vivono nel territorio ove si svolgono. Il nome inglese con cui sono chiamate queste manifestazioni significa letteralmente « delirio » e, in senso più ampio, rappresenta l'idea di fondo che caratterizza i *rave party*, ossia il desiderio di

evadere rispetto alle regole e alle convenzioni sociali, nella ricerca ossessiva di una libertà totale che si esprime attraverso la musica techno, il ballo sfrenato e il consumo di droghe pesanti e leggere quali la *ketamina*, l'*ecstasy*, l'*LSD*, la *marijuana*, il *popper* eccetera, che provocano fenomeni quali la perdita della memoria, della cognizione del tempo e dello spazio, disturbi cardio-vascolari e delle funzioni motorie fino a sintomatologie che possono condurre alla morte, come più volte purtroppo accaduto.

I termini di riferimento che sembrano adeguati a descrivere il fenomeno sono occupazione e autogestione, in aperta sfida a ogni regola istituzionale, al di fuori di tutte le strutture culturali e sociali della

società esterna. Recenti drammatici avvenimenti di cronaca hanno evidenziato come in tali manifestazioni siano sempre più diffusi atti illegali, quali danneggiamenti, violenze, uso di sostanze stupefacenti e condotte violente nei confronti delle Forze dell'ordine.

Questa tipologia di festa viene spesso divulgata tramite i *social network*, dove è possibile contare decine di migliaia di sostenitori di *rave party*, i quali, a loro volta, invitano altre persone a partecipare a tali feste illegali, attraverso un passaparola fatto quasi sempre di espressioni in codice.

Queste manifestazioni hanno anche fatto registrare numerose problematiche in merito alla tutela ambientale — essendo causa spesso di danneggiamenti alle strutture dei territori in cui si svolgono — e all'igiene pubblica. Queste feste assordanti si odono a chilometri di distanza, le luci psichedeliche proiettate insieme a video su giganteschi schermi formano, insieme ad alcol e droga, un micidiale *mix* che stordisce chi vi assiste, inducendolo a comportamenti fuori controllo, con l'aggravante che spesso le sostanze stupefacenti usate sono fornite dalla criminalità organizzata. Se è importante che lo Stato riconosca e sostenga la libera possibilità di espressione di ognuno, tuttavia è indispensabile prevenire e reprimere ogni forma di illegalità. La libertà, infatti, non può mai coincidere con il danneggiamento di se stessi e degli altri, con la violenza e con i danneggiamenti.

Lo Stato ha il dovere, perciò, di disincentivare ogni manifestazione che tenda a proporre un modello di libertà in cui vengono meno le principali regole di rispetto e di convivenza sociali in cui la norma sono lo sballo e gli eccessi.

Per questo, la presente proposta di legge introduce l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che, facendo riferimento a un provvedimento preso dallo Stato francese su questo stesso fenomeno, intende vietare le manifestazioni musicali in luoghi pubblici e all'aperto che non hanno una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente a livello locale per la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Il medesimo articolo, infatti, stabilisce per tali manifestazioni una preventiva autorizzazione del questore, richiesta dal responsabile dell'organizzazione, che è tenuto anche a fornire informazioni sull'evento, le misure e i mezzi che si intendono adottare al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici. Si prevede inoltre la facoltà del questore di individuare, di comune accordo con il promotore, i mezzi opportuni per garantire l'ordine e la sicurezza pubblici qualora quelli previsti siano insufficienti, di proporre lo svolgimento della manifestazione in un altro luogo e di proibire la manifestazione qualora le misure adottate non siano sufficienti. Nello stesso articolo sono altresì previste le pene per quanti operano senza autorizzazione del questore o nonostante il suo divieto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 18-*bis.* — 1. Il responsabile dell'organizzazione di manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore. Tale richiesta deve contenere la dichiarazione della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione, della durata della stessa, l'indicazione della previsione del numero dei partecipanti e dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti, di quanti prestano la loro opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione musicale, nonché la dichiarazione di rispetto e di conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Devono altresì essere dichiarati i mezzi adottati al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto del territorio in cui avviene la manifestazione musicale. Alla dichiarazione deve essere allegata anche l'autorizzazione a occupare il terreno da parte del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.

2. È facoltà del questore, qualora i mezzi indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della manifestazione musicale, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine di individuare le misure adatte a garantire l'ordine, la sicurezza e l'igiene pubblici, nonché il rispetto dell'ambiente e della legislazione vigente. È altresì facoltà del questore, di comune accordo con il responsabile dell'organiz-

zazione, individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento della manifestazione musicale. Il questore può imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione musicale e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il questore può vietare lo svolgimento della manifestazione musicale qualora le misure adottate siano insufficienti.

3. In caso di mancata presentazione della richiesta di cui al comma 1 o di svolgimento della manifestazione musicale nonostante il divieto del questore, i responsabili dell'organizzazione sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 100.000 euro a 200.000 euro e i partecipanti alla manifestazione musicale sono puniti con l'ammenda da 50.000 euro a 100.000 euro. Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione musicale per un periodo fino a sei mesi ».

